



**COMUNE DI
SAN FRANCESCO AL CAMPO**
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL **CONSIGLIO COMUNALE N. 16**
27/05/2026

=====

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO (PEF) DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 E DEFINIZIONE SCADENZE.

=====

L'anno **duemilaventisei** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **20:30** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

n	Cognome e nome	Carica ricoperta	Pres.	Ass. G	Ass
1	DEMARIA ENRICO ALFREDO	Sindaco	X		
2	FERRON DIEGO	Vice Sindaco	X		
3	BALLESIO FRANCO	Consigliere	X		
4	BALLESIO MONICA	Consigliere	X		
5	CANALI JESSICA	Consigliere	X		
6	BARBISO DARIO	Consigliere		X	
7	FUMAROLI CLAUDIO	Consigliere	X		
8	MASSA SILVANO	Consigliere	X		
9	BARBIERO SIMONA GIOVANNA	Consigliere	X		
10	COLOMBATTO SERGIO	Consigliere	X		
11	CASTAGNERI NOEMI	Consigliere	X		
12	MAZZONE FABIO	Consigliere	X		
13	ROSSIGNUOLO DANIELE OTTORINO	Consigliere		X	
		totale	11	2	

Assume la presidenza il Sig. DEMARIA ENRICO ALFREDO- Presidente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del d.lgs. 18.08.2000 n. 267 il Segretario Comunale BIROLO Dott. Gerardo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno che illustra il Vice Sindaco, FERRON Diego;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Vice Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale della stessa;

Ascoltato l'intervento del consigliere COLOMBATTO;

Dato atto che gli interventi sono stati integralmente registrati e depositati agli atti al n.4/2026;

Visto il D.Lgs. n.267/00;

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del DLgs 267/00 come segue:

<u>Parere</u>	<u>Esito</u>	<u>Data</u>	<u>Il Responsabile</u>
<u>Parere Tecnico</u>	<u>Favorevole</u>	<u>22/05/2026</u>	<u>F.to: FLECCHIA Simone</u>
<u>Parere Contabile</u>	<u>Favorevole</u>	<u>22/05/2026</u>	<u>F.to: FLECCHIA Simone</u>

con votazione espressa in forma palese che ha l'esito sotto riportato:

Presenti: 11
Astenuiti: //
Votanti: 11
favorevoli: 8
contrari: 3 (consiglieri Colombatto, Castagneri e Mazzone)

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. **18** del 20/05/2026 , allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale ed avente ad oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO (PEF) DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 E DEFINIZIONE SCADENZE.

Successivamente

con separata votazione espressa in forma palese che ha l'esito sotto riportato:

Presenti: 11
Astenuiti: //
Votanti: 11
favorevoli: 8
contrari: 3 (consiglieri Colombatto, Castagneri e Mazzone)

dichiara la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 DLgs 267/00

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Consiglio Comunale n. 18 del 2026

Oggetto:

PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO (PEF) DELLA TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP), DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026 E DEFINIZIONE SCADENZE.

Ufficio competente istruttoria UFFICIO RAGIONERIA

Su proposta del sindaco / assessore sig. _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga* »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, che ha avviato il terzo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-3, valido dal 2026 al 2029 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- l'art. 57-bis del DL 124/2019 ha istituito il bonus sociale rifiuti;
- con DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato in G.U. il 13 marzo 2025, sono state definite le modalità attuative;
- ARERA, con deliberazione n. 133/2025/R/RIF, ha avviato il procedimento di regolazione;
- ARERA, con delibera n. 355/2025/R/RIF, definisce Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti;
- Allegato A alla delibera n. 355/2025 TUBR, modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2025, 2/2026/R/com;

DATO ATTO che:

- tale agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato e che i beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema "SGATE".
- Il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l'applicazione dello stesso è teoricamente neutrale per l'ente impositore.
- Le provviste per l'erogazione del bonus saranno acquisite per il tramite dell'introduzione di una componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non.
- Il Dpcm prevede anche meccanismi di gradualità per l'applicazione del bonus che potranno portare ARERA a disciplinare un periodo di 12 mesi di transizione.

RICHIAMATE

- la delibera del 3 agosto 2023 n. 386 di ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) con la quale sono state istituite due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) UR1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;
 - b) UR2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;
- la deliberazione 386/2023/R/RIF con la quale è stata introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria 3 "UR3" per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

DATO ATTO che:

- la componente UR1, è pari a Euro 0,10 per utenza mentre la componente UR2, è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 per utenza.
- la componente UR3 è definita in 6 euro per utenza
- la componente UR3 potrà comunque essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
- le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno.
- l'applicazione delle componenti perequative è rapportata al periodo in cui l'utenza è attiva per lo specifico contribuente.

- in caso di presenza di pertinenze per una abitazione, le componenti perequative si applicano una sola volta (sull'abitazione/utenza principale) se le pertinenze sono presenti allo stesso indirizzo dell'utenza domestica.
- se la pertinenza si trova presso un indirizzo differente rispetto all'abitazione, la componente perequativa è dovuta. Nel caso di utenze non domestiche, se presso la stessa utenza sono presenti più categorie tariffarie, le componenti perequative sono dovute solo per una categoria tariffaria.

DATO ATTO che la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 13/2025, è intervenuta sulla contabilizzazione delle componenti perequative introdotte, in aggiunta alla TARI, con la deliberazione Arera n. 386/2023 e le sue successive integrazioni.

In base all'interpretazione fornita, a livello contabile va considerato che la componente perequativa (valendo ciò per tutte e tre le componenti) non è un'entrata autonoma, ma una componente fiscale che si aggiunge alla TARI e, pertanto, come la TARI in bilancio deve essere contabilizzata anche se esposta separatamente. In termini pratici, le componenti perequative vanno, pertanto, accertate tra le entrate di parte corrente, seguendo la classificazione fornita dall'Allegato 13/1 al Dlgs n. 118/2011, con una posta separata dalla TARI e, similmente, tra le spese correnti sarà previsto lo stanziamento delle somme da riversare alla CSEA, per ogni anno di competenza di emissione degli avvisi di pagamento TARI e nelle modalità indicate dalle delibere dell'Autorità.

DATO CONSEGUENTEMENTE ATTO delle seguenti tabelle:

Componente	Avvisi (2025)	Euro/utenza	Totale
Componente Ur1	2.272	0,10	227,20
Componente Ur2	2.272	1,50	3.408,00
Componente Ur3	2.272	6,00	13.632,00

Voce	Capitolo	Articolo	Cod.	Descrizione Capitolo di spesa	Stanziamiento
1130	11301	1	09.03.1	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1	1.000,00
1130	11301	2	09.03.1	COMPONENTI PEREQUATIVE UR2	4.000,00
1130	11301	4	12.04.1	COMPONENTI PEREQUATIVE UR3	15.000,00

Voce	Capitolo	Articolo	Cod.	Descrizione Capitolo di entrata	Stanziamiento
3059	30599	100	3.0500	COMPONENTI PEREQUATIVE UR1	1.000,00
3059	30599	101	3.0500	COMPONENTI PEREQUATIVE UR2	4.000,00
3059	30599	102	3.0500	COMPONENTI PEREQUATIVE UR3	15.000,00

TENUTO CONTO che, in base alla deliberazione dell'ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) e approvato dall'ARERA;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il presente Comune è istituito ed operante Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;

RICHIAMATA la nota acquisita al Prot. Comunale n. 2684 del 31/03/2026 dell'Ente territorialmente competente di validazione del Piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, il quale espone un costo complessivo di Euro 624.703,00, in aumento rispetto al 2025 (Euro 573.388,00);

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui Rifiuti Puntuale (TARIP), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, validato dal competente ETC;

TENUTO CONTO dell'art. 7 comma 8 il quale dispone: *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”*

RICHIAMATA la Nota 25 aprile 2020 dell'IFEL, la quale ricorda che:

- Sotto il profilo generale si osserva che il prelievo sui rifiuti, sia esso articolato sotto forma di tributo (TARI) o di prelievo avente natura corrispettiva (Taric), deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Dispone, infatti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”*.
- Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, introduce però un'eccezione a tale regola, prevedendo che il Comune possa deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa (ed elencate nel comma 659). Su questa base si è determinata un'ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che ovviamente devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti. Si tratta quindi di *“riduzioni atipiche”* di tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate all'ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza, ma non esclusivamente, le utenze domestiche.
- Circa la modalità di copertura delle *“riduzioni atipiche”*, sebbene non si registri uniformità di pensiero a causa della imprecisa formulazione del comma 660 della legge n. 147 del 2013, la stessa norma è sufficientemente esplicita nel dire che *“può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*, ovvero – in altri termini – a carico del bilancio comunale. Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento.

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 84,00 % COSTI FISSI E 89,00% COSTI VARIABILI a carico delle utenze domestiche;
- 16,00 % COSTI FISSI E 11,00 % COSTI VARIABILI a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

SPECIFICATO che le riduzioni/agevolazioni in applicazione per l'esercizio 2026 sono di seguito elencate:

Tipologia	Euro
Agevolazioni ISEE	15.000,00
Extragettito anno 2025 (derivante da risparmi di spesa e conguagli)	114.363,80
Riduzioni per comportamento virtuoso alla differenziata	45.636,20
TOTALE	175.000,00

EVIDENZIATO che l'Ente, per incentivare la già virtuosa differenziazione del rifiuto operata dalla cittadinanza, ha stabilito di applicare avanzo di amministrazione in agevolazioni:

- avanzo vincolato per complessivi Euro 114.363,80;
- risorse proprie di competenza 2026 Euro 60.636,20 (45.636,20 + 15.000,00);

su tutte le utenze in riduzione del ruolo ordinario TARIP, così come indicato nella precedente tabella;

SPECIFICATO che le agevolazioni ISEE in approvazione, sono di seguito rappresentate:

% <i>agevolazione</i>	<i>Isee da</i>	<i>Isee fino a</i>
100% dell'importo residuale a seguito di erogazione del bonus TARI	0,00	9.796,00
50%	9.796,01	12.000,00
25%	12.000,01	15.000,00

RITENUTO di definire, per l'anno 2026 le rate per il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARIP), stabilendo che sia effettuato in numero di due rate aventi le seguenti scadenze:

1° rata: 31 luglio 2026

2° rata: 13 novembre 2026

È inoltre prevista la facoltà di provvedere al versamento in unica soluzione alla scadenza del 15 settembre 2026;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5,00%;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 19.12.2025 di approvazione Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 19.12.2025 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026/2028 e Nota Integrativa con relativi allegati, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 13.01.2026 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI, altresì:

- il Piano di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028 del Comune di San Francesco al Campo approvato con propria deliberazione n.43 del 30.03.2026;
- il vigente codice di comportamento del Comune di San Francesco al Campo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 30.07.2025;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO, altresì, il “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA GIUNTA”, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 20.05.2022;

DATO ATTO che il collegamento audio/video:

- garantisce la possibilità di accertare l'identità dei componenti degli Organi che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consente al Segretario comunale di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta o del Consiglio comunale;
- consente a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.) dal Responsabile dell'Area competente, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.), dal Responsabile dell'Area Finanziaria, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TENUTO conto che:

- il PEF deve essere obbligatoriamente validato da un soggetto terzo (validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario):
 - tale validazione, che è presupposto necessario per la definitiva approvazione dello stesso da parte dell'ARERA, ai sensi dell'articolo 6 della ricordata deliberazione n. 443/2019, esula dai compiti attribuiti all'organo di revisione;
 - il PEF non appare riconducibile ad alcuno degli atti per i quali le vigenti disposizioni - ed in particolare l'articolo 239, comma 1, del TUEL - prescrivono il parere dell'organo di revisione;
 - in particolare il PEF non costituisce uno strumento di programmazione;
- si ritiene pertanto che nei riguardi della proposta di delibera di approvazione del PEF e delle corrispondenti tariffe il parere dell'organo di revisione non sia obbligatorio.

VISTO l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza ex art. 42 (Consiglio Comunale) del D.lgs. 267/00;

Tutto ciò premesso;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validato dal competente Ente territorialmente competente, riportati in allegato alla presente deliberazione;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alle: delibera del 3 agosto 2023 n. 386 e delibera n. 133 del 1° aprile 2025 di ARERA, specificate in premessa;
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

- 6) di dare atto che come argomentato nelle premesse il parere dell'organo di revisione non risulta obbligatorio.
- 7) di dichiarare, a seguito di votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la seguente motivazione: prossima scadenza di legge.

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE

in ragione della prossima scadenza di legge, con successiva votazione resa nei modi e forme di legge riportante il seguente risultato _____

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

Firmato digitalmente
DEMARIA ENRICO ALFREDO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
BIROLO Dott. Gerardo

RI

CORSI

Fatti salvi i diversi termini previsti per legge, contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla data di compiuta pubblicazione

Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di compiuta pubblicazione
